



DATA 12/10/2021	UFFICIO UCO	AUTORE TESTO RD	REDAZIONE AC	ANNO SCOLASTICO 2021-2022	CIRCOLARE N. 030
---------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------

⇒ **AL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE**
DELLE SEDI SOTTO-INDICATI DALLA FRECCIA

INFANZIA (materne)							PRIMARIE (elementari)						SECOND. (medie)		UFFICI
A OFF	A ROM	A MAD	A RIC	A MEL	A SAL	A IZA	E OFF	E ROM	E MAD	E RIC	E IZA	E SAL	M OFF	M ROM	OFF
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	

DA CONSEGNARE IN COPIA AL PERSONALE
SOTTO-INDICATO DALLA FRECCIA

DOCENTI

- ⇒ FIDUCIARIO RESPONS. DI PLESSO
- ⇒ TUTTI
- ALBO
- ATTI

OGGETTO: Legge 133 del 24 settembre 2021 - Conversione in Legge del DL 111 del 6 agosto 2021

In merito alla Legge 133 del 24 settembre 2021 - Conversione in Legge del DL 111 del 6 agosto 2021 per vostra opportuna conoscenza, si segnala che la legge di conversione del D.L. 111/2021 prevede l'abrogazione del D.L. 122/2021 assorbendone di fatto le disposizioni e introducendo ulteriori modifiche e integrazioni ai precedenti testi.

Fermo restando che la certificazione verde COVID-19 rimane obbligatoria per chiunque acceda alle strutture scolastiche ed educative, tranne per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto u.s. (si veda ALL2), la cui validità è stata prorogata al 30 novembre p.v. (si veda ALL3) elenchiamo di seguito le principali novità:

- Il **green pass** ottenuto a seguito di **tampone molecolare o test salivare molecolare ha validità per 72 ore**, la validità del **tampone antigenico (rapido) rimane di 48 ore**.
- Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata in formato cartaceo o digitale, a causa di problemi amministrativi o informatici, vale la presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni che danno diritto alla certificazione verde.
- La didattica in presenza potrà essere sospesa esclusivamente per la zona rossa e non più per la zona arancione fatto salvo per le quarantene delle singole sezioni in cui siano stati riscontrati casi di positività.
- **L'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine) non si applica ai bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia** (oltre che ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi o lo svolgimento delle attività sportive). **L'obbligo riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età).**
- **Sulla base della valutazione del rischio** e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **al personale** preposto alle attività scolastiche e didattiche nei **servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia** e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3.**
- In caso di presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da COVID-19 o di casi sospetti,



nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione (quindi anche nelle scuole dell'infanzia paritarie), nelle università e nelle istituzioni afam, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L.74/2020), nonché dell'art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

- **Confermate le disposizioni** in base alle quali l'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso agli istituti scolastici e universitari, e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una **disciplina sanzionatoria: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione è raddoppiata.**
- **Tutte le sanzioni pecuniarie previste** (multa da 400 a 1000 euro) **sono irrogate dal Prefetto.**
- E' affidato ai **direttori degli uffici scolastici regionali** territorialmente competenti il compito di accertare che i **dirigenti scolastici ed i responsabili delle scuole paritarie** abbiano verificato il possesso della certificazione, eventualmente accertando l'illecito amministrativo.
- Per quanto riguarda l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito dei **servizi educativi per l'infanzia** è affidato alle autorità degli **enti locali e regionali territorialmente competenti** l'accertamento della violazione degli obblighi di controllo incombenti sui responsabili dei servizi per l'infanzia.
- **Il personale** scolastico del sistema nazionale di istruzione (quindi anche **delle scuole dell'infanzia paritarie**) e delle scuole non paritarie, il personale delle università e delle istituzioni afam, il personale **dei servizi educativi per l'infanzia**, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, **che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.** In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni.
- **Prorogata sino al 31 dicembre 2021** la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui **ai lavoratori fragili**, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, **l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al **ricovero ospedaliero**
- Prorogata **fino al 31 dicembre 2021** (attualmente 31 ottobre) per la **stessa tipologia di lavoratori** dipendenti, la concessione del **lavoro agile** anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ROMANO DASTI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)